IRCA SpA - Industria Resistenze Corazzate e Affini

Viale Venezia, 31
31020 San Vendemiano (TV) Italy
Tel. +39 0438 4901
Fax +39 0438 401240 - 400045
E-mail: irca@zoppas.com
Web: www.irca.biz

Cap. Soc. € 7.378.800 i.v.
R.E.A. 145204 CCIAA TV
C. F. e Iscr. Reg. Impr. TV 01168660262
P.IVA 01168660262

Il giorno 26.05.2011 il Consiglio di Amministrazione della I.R.C.A. S.p.A., con propria delibera, ha nominato quali componenti dell'Organo di Vigilanza (ODV), organo collegiale composto da 3 membri e preposto alla vigilanza sull'efficienza del Modello Organizzativo per la prevenzione delle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/01 che I.R.C.A. S.p.A. ha adottato in data 24.06.2009:

Presidente dell'ODV: Avv. Marco Zanon

Membri effettivi dell'ODV: Dott. Roberto Baggio
Ing. Marta Dalla Cia

Agli stessi vengono attribuiti gli incarichi previsti dal Regolamento dell'Organo di Vigilanza adottato in data 26.05.2011.
L'incarico avrà la durata di 3 anni e terminerà il 31.12.2013.

Per comunicazioni all'ODV ciascun interessato potrà utilizzare il seguente indirizzo e-mail: odv@ext.zoppas.com

Irca S.p.A.

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI VIGILANZA

della Società IRCA SPA - Industria Resistenze Corazzate e Affini -
Capitale Sociale Euro 7.378.800 int. vers.
con sede in San Vendemiano 31020 (TV), Viale Venezia 31, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso N. 01168660262
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26/05/2011

1. L'ORGANO DI VIGILANZA: aspetti generali

1.1 Il Decreto Legislativo 231/2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un nuovo regime di responsabilità per le società ed enti in relazione al compimento, nel loro interesse o vantaggio, di determinate fattispecie di reato da parte dei c.d. soggetti apicali ovvero dei dipendenti delle citate società ed enti.

1.2 La normativa sopra richiamata prevede, che le società possono essere esentate da responsabilità nel caso in cui, riescano a dimostrare di avere adottato efficacemente "modelli di organizzazione e gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, previa individuazione al loro interno di un organismo "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" chiamato proprio a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei predetti modelli.

1.3 In considerazione di quanto sopra detto, il Consiglio di Amministrazione della società IRCA SPA, con delibera del 26/05/2011 ha approvato il presente Regolamento dell'Organo di Vigilanza (in seguito: O.d.V.), modificandone la composizione da monocratico a collegiale .

1.4 Il presente regolamento è stato predisposto ed approvato dalla società IRCA SPA al fine di disciplinare il funzionamento dell'O.d.V., specificando in particolare i principi e le modalità attraverso le quali il citato O.d.V. svolgerà le proprie funzioni.

2. NOMINA, REVOCA E DECADENZA DELL'O.d.V.

2.1 Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere alla nomina e alla revoca dell' O.d.V. che dura in carica per 3 esercizi. La revoca e le dimissioni potranno avvenire in ogni momento in presenza di un giustificato motivo. Il venir meno dei requisiti di onorabilità, autonomia ed indipendenza comportano la caducazione automatica dell'O.d.V.

2.2 In caso di revoca, questa dovrà essere comunicata con lettera raccomandata e contestuale fax e/o e-mail ed avrà effetto immediato. Spetterà al Consiglio di Amministrazione provvedere, in caso di revoca e/o dimissioni, alla nomina di un nuovo O.d.V.

2.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, o decadenza per ogni e qualsivoglia motivo, il Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile provvederà alla necessaria sostituzione.

3. COMPOSIZONE E REQUISITI DELL'O.d.V.

3.1 L'O.d.V. è rappresentato da un organo collegiale composto da tre membri scelti tra soggetti qualificati ed esperti, dotati di comprovata e adeguata professionalità ed in possesso dei necessari requisiti di autonomia e indipendenza così come previsti dalla legge e dall'art. 109 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385.

3.2 L'O.d.V. può essere rappresentato anche da soggetti esterni alla società e nell'esercizio delle proprie funzioni potrà avvalersi e richiedere la collaborazione di soggetti interni alla società. In ogni caso non possono ricoprire la funzione di O.d.V., i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., oltre al coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado.

3.3 L'O.d.V., nello svolgimento della propria funzione, non è soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo societario.

3.4 All'O.d.V. spettano i compensi annuali dallo stesso O.d.V. proposti e che devono essere accettati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

4. COMPITI E FUNZIONI DELL'O.d.V.

4.1 L'O.d.V. opera come organismo indipendente ed autonomo cui compete la vigilanza sull'efficacia e sull'aggiornamento del M.O.G. e del sistema di governance nel suo complesso.
In particolare, a fronte degli obblighi di vigilanza sopra richiamati l'O.d.V. dovrà, in un ottica operativa, svolgere i seguenti specifici compiti:

Con riferimento alla verifica dell'efficacia del M.O.G.

- Condurre, trimestralmente, ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura delle aree di rischio reato nell'ambito del contesto aziendale che saranno conservate nell'archivio dell'O.d.V.;
- vigilare sulla rispondenza tra quanto astrattamente previsto dal M.O.G. ed i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso;
- valutare la capacità del modello a prevenire i comportamenti illeciti e, dunque, verificarne l'adeguatezza e l'efficacia rispetto alla citata attività di prevenzione;
- monitorare il sistema di governance nel tempo, verificando che esso mantenga i requisiti di adeguatezza e validità;
- ridefinire, periodicamente e comunque almeno annualmente, la definizione delle aree di rischio reato avvalendosi degli organi e/o soggetti aziendali competenti. A tale scopo l'O.d.V. è tenuto costantemente informato dell'evoluzione delle attività nelle suddette aree;

Con riferimento alla verifica dell'osservanza del M.O.G. dovrà:

- promuovere idonee iniziative per la diffusione, conoscenza e della comprensione dei principi contenuti nel M.O.G.;
- raccogliere, elaborare e conservare informazioni rilevanti in ordine al rispetto del M.O.G., nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse allo stesso O.d.V.;
- in ogni caso, effettuare periodicamente e comunque almeno annualmente una relazione sull'operatività delle operazioni poste in essere nell'ambito delle aree di rischio reato;
- condurre indagini per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del M.O.G.

Con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del M.O.G. e del monitoraggio sul rispetto dei principi e delle prescrizioni in esso contenute dovrà:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente e comunque almeno annualmente, una valutazione sull'adeguatezza ed operatività del M.O.G. rispetto alle prescrizioni e ai principi contenuti nel D.lgs 231/2001;
- sulle sopra citate valutazioni presentare periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi al Consiglio di Amministrazione o a persona designata (anche non membro del CdA) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione:

1) le proposte di adeguamento del M.O.G.;
2) le azioni necessarie per la concreta implementazione del M.O.G.;
3) operare la verifica sull'attuazione e funzionalità delle proposte e delle implementazioni di cui ai punti 1 e 2 che precedono.

4.2 Rientra nei compiti dell'O.d.V. effettuare proposte di adeguamento del sistema di governance agli organi aziendali competenti e di vigilarne sulla concreta attuazione.

4.3 Resta comunque inteso che l'efficace attuazione del M.O.G. rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

5. MODALITA' OPERATIVE DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

5.1 Per l'espletamento dei compiti che gli competono l'O.d.V. potrà avvalersi del supporto di propri consulenti, sempre che ciò dovesse risultare come necessario a garantire lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

5.2 L'O.d.V. in ogni circostanza in cui sarà ritenuto necessario, o se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione o a persona designata (anche non membro del CdA) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, circa il funzionamento e l'adempimento dei principi e delle prescrizioni contenuti tanto nel M.O.G. quanto nel Codice Etico e comunque sui principi di cui al D.lgs 231/2001.

5.3 L'O.d.V. con cadenza annuale, trasmette al Consiglio di Amministrazione una propria relazione scritta sul funzionamento dei sistemi di governance posti in essere dalla società e più precisamente una informativa che avrà come oggetto:

1) l'attività svolta dall'O.d.V.;
2) le risultanze dell'attività svolta;
3) gli interventi correttivi e/o migliorativi che lo stesso O.d.V. ritiene necessario che la società pianifichi/realizzi al fine di rendere sempre più efficace il proprio sistema di governance.

6. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DELL'O.d.V.

6.1 L'O.d.V. è tenuto al segreto in ordine alle notizie e alle informazioni acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale segreto, tuttavia. Non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

6.2 L'O.d.V. assicura la riservatezza delle informazioni in cui viene in possesso e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 del D.Lgs 231/2001 ed in ogni caso per scopi ed attività non conformi alle funzioni proprie dell' O.d.V. medesimo, salvo i casi in cui ci sia autorizzazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione.

6.3 In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'O.d.V. dovrà essere trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed in particolare in conformità al D.Lgs 196/2003.

6.4 L'inosservanza da parte dell'O.d.V. di quanto previsto nei paragrafi che precedono comporta la sua decadenza automatica dalle funzioni di controllo esercitate.

7. PIANO DI ATTIVITA' ANNUALI

7.1 L'O.d.V., al principio di ogni anno, provvede alla stesura / aggiornamento del piano di attività annuali di vigilanza, in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

7.2 L'OdV dovrà predisporre una relazione annuale scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione al fine di informare il suddetto in merito a:

- le attività intraprese,
- le indagini svolte,
- le (eventuali) risultanze delle indagini,
- le proposte di modifica, aggiornamento o iniziativa per garantire un miglior funzionamento del Modello Organizzativo.

7.3 I verbali concernenti tutte le attività dell'O.d.V., a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio dell'attività di verifica sono conservati in uno specifico archivio.

8. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

8.1 Ogni modifica concernente il presente regolamento potrà essere apportata con delibere validamente assunte dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere portate a conoscenza dell'O.d.V. entro 15 giorni dall'assunzione.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della IRCA SpA in data 26/05/2011.

Il Presidente
Dott. Gianfranco Zoppas

Il Segretario
Dott. Duilio Brun